

Carrara, 1° settembre 2015  
DL/

Spett.le

ATTENZIONE: Il sito [www.donninieassociati.it](http://www.donninieassociati.it) – sul quale si potranno poi consultare le nostre Circolari, non è ancora operativo. Copia di quelle richiamate nella presente può comunque essere fornita dietro semplice richiesta. E così anche gli articoli in commento.

- 1 -

### VEICOLI IMMATRICOLATI “AUTOCARRO”

---

“L’ attenzione del Fisco sui “falsi autocarri” è tornata a salire”. Così si apre su Il Sole 24 Ore del 28 agosto scorso un articolo dedicato alle “nuove” contestazioni in questa materia.

In effetti risulta assai strenua la resistenza messa in campo dal Fisco affinché il contribuente – asserendo di avvalersi di un “autocarro” – non viaggi impunemente a spese dell’ Erario (leggi: deduzione al 100% di costo d’ acquisto del mezzo e delle relative spese di gestione). Un nostro contributo sul tema lo si ritrova comunque alle pagg. da 4 a 10 della Circol. 23 settembre 2006 (una monografia sul trattamento fiscale dei veicoli a motore) (¹). E prima ancora nella Circol. 28 agosto 2006, pag. 28, par. 2.2.11 sui contenuti della L. 223/2006.

Ebbene, all’ inizio il problema sembrava in effetti risolversi con la semplice immatricolazione “autocarro” secondo i parametri contenuti nel Codice della Strada. Ma poi, preso atto che le malizie dei contribuenti (e delle Case produttrici) sono infinite, la richiamata L. 223/2006 riportò alla tassazione ordinaria anche i “veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione (ad esempio come “autocarro”, n.d.r.), risultano da adattamenti che non ne impediscono l’ utilizzo anche ai fini del trasporto privato di persone””. A ciò ha fatto rapidamente seguito il provvedimento direttoriale della Agenzia delle Entrate, nient’ affatto generoso, in data 6 dicembre 2006.

Così – in parte con parametri tecnici, ma soprattutto con argomenti dialettici - sono nati i correttivi “resistenti” per cui – ad esempio - “non è ravvisabile l’ utilizzo esclusivamente strumentale di un fuoristrada immatricolato come autocarro in caso di modesto volume di affari del proprietario e di mancanza di collaboratori e/o dipendenti da trasportare”” (sentenza 14218/2015 della Corte di Cassazione). Preso in sé (e quindi salva la sussistenza di altri elementi non ricavabili dall’ articolo in commento) il principio autorevolmente esposto sembra piuttosto opinabile: la deducibilità delle spese esige infatti di verificare l’ effettivo utilizzo del mezzo, non di valutare se esso sia eccessivo o congruo rispetto alle dimensioni aziendali.

---

¹ Nella conclusione di quella Circolare si anticiparono anche misure contenute nel Collegato alla manovra finanziaria per il 2007.

Ed ora appunto, come avvisa Il Sole 24 Ore, gli Uffici mirano a verificare proprio l' utilizzo del mezzo. Ma lo fanno – secondo un vezzo piuttosto diffuso - avvalendosi semplicemente di presunzioni. Per cui – ad esempio – sono sanzionati con la ripresa a tassazione delle spese relative al loro “autocarro” tutti quei professionisti che, pur congrui e coerenti agli studi di settore, risultano avere una incidenza di costi superiore ad una determinata soglia statistica. Con lo stesso ragionamento si potrebbe sostenere che il novantenne Giorgio Napolitano – avendo per fortuna superato la vita media dei maschi italiani, ottant' anni circa – non ha più diritto al vitalizio presidenziale.

Queste osservazioni valgono comunque poco sul piano pratico. Si deve invece avvertire che (Circolare 23 settembre 2006, pag. 10, par. 1.2.7) appaiono temibili soprattutto *“...i controlli su strada per veicoli a deducibilità piena ..., muniti magari della brillante etichetta di “autocarri” ma dedicati essenzialmente al trasporto delle persone e non delle cose. In generale i rilievi riguardano l' uso festivo del mezzo, il trasporto di cose poco “aziendali” (l' attrezzatura da sci, la tavola da surf, valige e bauli, ecc.) ed infine la presenza a bordo di persone poco “addette al trasporto merci”, come donne, bambini, anziani, ecc. Per non parlar dei cani. In questi casi – in un giusto clima di sospetto quando si tratta di auto “di lusso” come i SUV importanti – le sanzioni possono arrivare al sequestro della carta di circolazione o anche del veicolo ed alla segnalazione alle Autorità fiscali”*. Il che – si diceva a quest' ultimo proposito – non fa mai bene.

- 2 -

#### SEDE LEGALE E SEDE EFFETTIVA DELLE SOCIETA'

---

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha recentemente statuito (sentenza 11041/14 deposita il 1° luglio 2015) che i poteri di accertamento spettano all' Ufficio dell' Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione si trova la sede effettiva della società ricorrente. Non ha invece alcun rilievo – se non si prova che lì si trova il centro principale della attività - il luogo in cui è stabilita la sede legale.

Per comprendere il caso bisogna in premessa considerare che:

- a) l' art. 58 DPR 600/1973 fissa il domicilio fiscale delle società *“nel comune in cui si trova la loro sede legale”*: e – aggiungiamo – non sembra esservi spazio per interpretare il dispositivo di legge in modo diverso da come è scritto;
- b) L' art. 59 DPR 600/1973 prevede peraltro che *“l' amministrazione finanziaria (leggasi Agenzia delle Entrate, n.d.r.) può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell' articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa”*: ciò equivale a dire che l' Agenzia delle Entrate ha la *facoltà* di spostare il domicilio fiscale di una società, ma se non esercita questa facoltà il domicilio resta fissato là dove si trova la sede legale (precedente punto a).

Il meccanismo è chiaro ed offre soluzioni chiare. Invece di andare a cercare non sempre facili indicatori di “prevalenza”, di “centro degli affari”, e simili, il Legislatore ha privilegiato

dati certi: la sede legale dichiarata (lett. a) nell' atto costitutivo. Ma ha riservato all' Amministrazione la facoltà di decidere diversamente (lett. b) <sup>(2)</sup>.

E nello specifico caso la chiave di lettura della sentenza non si trova nel suo *dispositivo*. Si trova invece nei risvolti della vicenda giudicata, che gli articolisti sembrano invece ignorare:

- I. la società ricorrente è una "immobiliare" con sede legale a Milano e beni altrove;
- II. l' Amministrazione Finanziaria aveva poi trasferito d' ufficio la sede della società in altro Comune, dove cioè si trovava il "centro" reale dell' attività sociale;
- III. a Milano veniva però avviato un procedimento penale/tributario, ma il Giudice delle indagini preliminari – nella considerazione che il reato andasse perseguito là dove si trova la sede effettiva della società - s' era dichiarato incompetente;
- IV. il GIP aveva indubbiamente ragione, dato anche il trasferimento d' ufficio sub II);
- V. l' accertamento emesso dall' Agenzia delle Entrate di Milano risultava quindi provenire da un Ufficio ormai incompetente: ed è stato perciò dichiarato nullo. Resta semmai da sapere come ha fatto l' Agenzia delle Entrate di Milano ad ignorare il trasferimento sub II).

Riteniamo quindi di poter rassicurare quanti abbiano stabilito la propria sede legale presso di noi. Essa resta infatti valida (precedente lett. a) finché l' Amministrazione non decida eventualmente di trasferirla: e per la verità non se ne ravvisa però la ragione.

\* \* \* \*

Nel restare a Vostra completa disposizione, porgiamo i migliori saluti.

S O F I M  
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SO-CIR/CIR15-CIR/POR

---

<sup>2</sup> Probabilmente l' Agenzia delle Entrate di Matera, per fare un esempio, non sarebbe adeguatamente attrezzata (in personale, mezzi e competenze) per gestire i complessi rapporti tributari dell' l' ILVA, se questa vi trasferisse per ipotesi la sede legale. E prevedibilmente l' Amministrazione riporterebbe il domicilio fiscale a Taranto.